



**COMUNE DI AGNANA CALABRA**  
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**Ordinanza Sindacale n° 1**

Prot. n° 1802 del 12/05/2022

**Oggetto: Prevenzione dei rischi connessi alla presenza di animali randagi (cani e gatti) nell'ambito urbano del Comune di Agnana Calabria.  
Divieto di somministrazione cibo agli animali randagi.**

**PREMESSO** che:

- con nota del locale Comando dei Carabinieri è stata segnalata la presenza di cani randagi nel centro abitato e nelle vie adiacenti;
- che tali animali possono rappresentare un rischio per la salute e l'incolumità dei cittadini di Agnana Calabria in quanto possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità (ad esempio legate alla circolazione stradale), ma anche di ordine sanitario;
- in particolare è stato segnalato come la distribuzione di cibo da parte dei residenti sia elemento di criticità potendo comportare un aumento delle deiezioni e il conseguente imbrattamento del suolo pubblico e della possibilità di trasmissione di infezioni da ecto ed endoparassiti;

**DATO ATTO** che

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;
- sulla base delle segnalazioni ricevute nonché dei sopralluoghi effettuati occorre attivare ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali sul territorio comunale;
- chiunque a qualsiasi titolo accetti di accudire (attraverso la somministrazione di cibo) un animale non di sua proprietà (cane/gatto) ne assume la responsabilità per gli eventuali danni cagionati;
- è inoltre obbligo di tutti i cittadini preservare l'igiene e la pulizia dei luoghi pubblici per non arrecare un danno alla salute della collettività.

**CONSIDERATO** che

- in merito alla presenza sul territorio comunale di animali randagi, questo Ente, con precedente nota n.145 del 13/01/2023 ha già interessato, ai fini della cattura e custodia degli stessi, l'ASP RC n. 5 – Servizio Veterinario Area "A" – sanità animale;
- la presenza di tali animali, dato anche il numero piuttosto elevato, provoca preoccupazione nella cittadinanza e richiede l'assunzione di provvedimenti opportuni;

**RICHIAMATO** l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. *"Testo unico sugli enti locali"* il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: *"Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;

**VISTO**

- L. 281/91 "legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge Regionale 41/1990;

- l'art. 672 C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) E 727 c.p. (abbandono di animali)
- il TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;

## ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e per l'incolumità pubblica:

### 1. IL DIVIETO A CHIUNQUE DI FORNIRE ALIMENTI E SCARTI ALIMENTARI AGLI ANIMALI RANDAGI SOPRACITATI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

## DISPONE

- Che ai sensi dell'art. 7 bis, DLGS 267/2000, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, fatte salve le eventuali azioni penali e risarcitorie per eventuali danni cagionati;
- che la presente ordinanza:
  - sia pubblicata all'albo pretorio del comune di Agnana Calabria e resa nota mediante pubblica affissione
  - venga trasmessa all' ASP RC n.5 – Servizio Veterinario Area "A" – sanità animale;
  - alla Prefettura di Reggio Calabria;
  - al comando della locale Stazione dei Carabinieri di Agnana Calabria.

## INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Agnana Calabria li 12/05/2023



Il Sindaco  
Giuseppe Lupis